La congruità delle spese di rappresentanza

di Sandro Cerato

Pubblicato il 8 Novembre 2021

Le **spese di rappresentanza**, se rispondono ai **requisiti di inerenza e congruità** sono **deducibili dal reddito di impresa**.
Come si valutano i requisiti di inerenza e congruità? Sarà anche uno degli argomenti trattati nel nostro master...

Requisiti di inerenza e congruità delle spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai **requisiti di inerenza e congruità**, disciplinati nello specifico dal decreto 19.11.2008 che definisce tali quelle spese, semprechè effettivamente sostenute e documentate, sostenute per erogazione di beni e servizi a titolo gratuito, aventi finalità promozionali o di pubbliche relazioni.

Inoltre, tali spese devono essere sostenute con **criteri di ragionevolezza** in funzione dell'**obiettivo di generare**, sia pure in via potenziale, **benefici economici** per l'impresa o che comunque siano coerenti con le pratiche commerciali di settore.

Spese di rappresentanza: alcuni esempi

A titolo indicativo, il citato decreto del 2008 contiene alcuni esempi di spese che si qualificano di rappresentanza, tra cui spese per:

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- viaggi turistici in occasione dei quali siano svolte iniziative promozionali per favorire la vendita dei beni o dei servizi dell'impresa;

- feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività religiose o nazionali;

- feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di inaugurazione di nuove sedi, filiali, ufficio stabilimenti dell'impresa;

- per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni ed i servizi dell'impresa;

- ogni altra spesa per beni o servizi distribuiti o erogati gratuitamente.

Deduzione delle spese di rappresentanza

Oltre al requisito dell'inerenza, quindi, la deduzione delle spese di rappresentanza richiede anche la congruità delle stesse, il cui parametro di calcolo è costituito dai ricavi ed altri proventi prodotti dall'impresa nel corso del periodo d'imposta.

Come precisato nella circolare n. 34/E/2009, l'individuazione dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività caratteristica deve avvenire in base alla loro accezione fiscale, con la conseguenza che si deve aver riguardo a quanto allocato nelle voci A.1 e A.5 del conto economico, tenendo conto delle disposizioni fiscali per la loro quantificazione.

Tale ultima precisazione comporta, ad esempio, che la rateizzazione di una plusvalenza da alienazione di un bene strumentale confluita nella voce A.5 deve essere inclusa nel conteggio per la deduzione delle spese di rappresentanza in funzione della quota imponibile in ciascun periodo d'imposta.

Individuato tale importo, la deduzione avviene nella misura che deriva dall'applicazione delle seguenti percentuali:

- 1,5% per ricavi fino ad euro 10.000.000;
- 0,6% per ricavi oltre euro 10.000.000 e fino ad euro 50.000.000;
- 0,4% per ricavi oltre euro 50.000.000.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

E’ opportuno osservare che a seguito dell’eliminazione dell’aera straordinaria del conto economico, avvenuta ad opera del D.Lgs. 139/2015, l’articolo 13-bis del D.L. 244/2016 prevede che il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscali ai componenti positivi o negativi di cui alle voci A e B del Conto economico va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto delle poste positive e negative di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda.

Ciò comporta che per il calcolo del plafond di spese di rappresentanza deducibili:

- si deve tener conto di tutti i componenti che in passato andavano collocati nell’area straordinaria del conto economico, e che a partire dal 2016 sono inclusi nella voce A.5 del conto economico stesso;

- non si deve tener conto di eventuali plusvalenze derivanti dal trasferimento d’azienda che, pur collocate nella voce A.5, devono essere *“scalate”* dalla base di calcolo per la deduzione delle spese in questione.

Nonostante tale ultima limitazione, non vi è dubbio che il nuovo assetto contabile successivo alla *“riforma”* della disciplina del bilancio ha effetti positivi per il conteggio delle spese di rappresentanza deducibili, unitamente alla circostanza dell’avvenuto incremento (sia pure non significativo) delle percentuali da applicare ai ricavi e proventi dell’attività caratteristica.

Se desideri approfondire ulteriormente l'argomento, Ti suggeriamo di leggere:

Spese di rappresentanza: disciplina contabile e fiscale

A cura di Sandro Cerato

Lunedì 8 novembre 2021

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Percorso di approfondimento sul Reddito d'Impresa

Percorso On line

Dicembre 2021 - Febbraio 2022

6 Incontri Formativi (18 ore totali)

In fase di accreditamento per Commercialisti.

1^ giornata – *Principi generali* - MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE 2021

2^ giornata – *I componenti positivi di reddito (parte prima)* - GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2021

3^ giornata – *I componenti positivi di reddito (parte seconda)* VENERDÌ 14 GENNAIO 2022

4^ giornata – *I componenti negativi di reddito (parte prima)* VENERDÌ 28 GENNAIO 2022

5^ giornata – *I componenti negativi di reddito (parte seconda)* VENERDÌ 11 FEBBRAIO 2022

6^ giornata – *Altri componenti negativi di reddito e società di comodo* VENERDÌ 25 FEBBRAIO 2022

SCOPRI DI PIU' >

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D